



Affari Generali

Decreto n. 74

Prot. 8309

Anno 2013

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.329 del 6 aprile 2012;
- VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041 del 18 settembre 1993 e seguenti modifiche;
- VISTO il Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti emanato con Decreto n.890 del 21 settembre 2011;
- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 621 del 23 luglio 2012;
- VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento Architettura del 10 e 23 gennaio 2013;
- VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 23 gennaio 2013 ;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 25 Gennaio 2013;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 Gennaio 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento interno del Dipartimento di Architettura (DIDA),

EMANA

Il seguente Regolamento:



Regolamento interno del Dipartimento di Architettura

Art. 1 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per “Statuto”, il testo dello Statuto dell’Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 95 del 23 aprile 2012;
 - b) per “Regolamento dei Dipartimenti”, il “Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti”, emanato con decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 97284, prot. n. 621.

Art. 2 *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’art. 4, comma 3 e dell’art. 50 dello Statuto e ai sensi del Regolamento dei Dipartimenti e detta norme per l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Architettura, DIDA, istituito con Delibera n° 1 del 10 gennaio 2013 del Consiglio del Dipartimento di Architettura DIDA, nel rispetto della legislazione vigente in materia, nonché dello Statuto e del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 3 *(Sede amministrativa)*

1. Il Dipartimento di Architettura, DIDA, ha la propria sede amministrativa in Via della Mattonaia 14.

Art. 4 *(Attività del Dipartimento)*

1. Il Dipartimento esercita le attività previste dall’art. 26, comma 1, dello Statuto e dall’art. 2 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. Il Dipartimento di Architettura è la struttura organizzativa fondamentale per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché per il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione e per le attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie nell’ambito dell’architettura, del disegno industriale, della pianificazione territoriale e del paesaggio. Tali funzioni possono essere esercitate anche in collaborazione con altre strutture universitarie. Il Dipartimento di Architettura opera e verifica il suo operato secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, funzionalità,



- trasparenza e partecipazione, in conformità con lo Statuto e il Regolamento dei Dipartimenti.
3. In particolare, ispirandosi al principio della libertà di ricerca e ai principi generali contenuti nello Statuto, il Dipartimento di Architettura DIDA promuove e organizza:
 - a) la ricerca scientifica, anche attraverso l'istituzione dei centri di ricerca di cui agli articoli 34 e 35 dello Statuto, nonché delle unità di ricerca di cui al capo II del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
 - b) i dottorati di ricerca, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, le scuole di specializzazione, i corsi di perfezionamento, i master, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - c) le attività di valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca, anche in coordinamento con altri centri e organismi dell'Ateneo o in collaborazione con altre Università, enti pubblici e privati, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto;
 - d) le attività di consulenza scientifica o tecnologica, sulla base di contratti o convenzioni.
 4. Il Dipartimento di Architettura DIDA, per quanto attiene la didattica, esercita le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto, dal Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, dal Regolamento di Ateneo delle Scuole e dal Regolamento Didattico di Ateneo.
 5. Il Dipartimento di Architettura promuove la collaborazione, da parte dei professori e ricercatori afferenti, con enti di ricerca nazionali e internazionali, anche nell'ambito delle convenzioni con essi stipulate dall'Ateneo e dal Dipartimento.
 6. Il Dipartimento di Architettura promuove altresì i processi di internazionalizzazione delle attività di ricerca, dei corsi di studio, dei dottorati di ricerca, delle scuole di specializzazione, dei corsi di perfezionamento, dei master, delle attività di valorizzazione e trasferimento, delle attività di consulenza scientifica e tecnologica, anche in cooperazione con altri dipartimenti dell'Ateneo e altre strutture accademiche, di ricerca, di formazione e di promozione della cultura pubbliche e private.

Art. 5

(Partecipazione alle attività del Dipartimento ed accesso)

1. Partecipano alle attività del Dipartimento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti:
 - a) i professori e ricercatori afferenti;
 - b) i dottorandi di ricerca, gli specializzandi, gli assegnisti di ricerca, i borsisti e i collaboratori a contratto, che operino nell'ambito di convenzioni o di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento;
 - c) gli altri studiosi, anche stranieri, che operino nell'ambito di convenzioni o di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento, per un periodo minimo di attività continuativa di ricerca pari a un mese;
 - d) gli studenti coinvolti in attività didattiche o di ricerca, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Dipartimento;
 - e) esperti e studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scientifica appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo, potranno essere



- chiamati a svolgere nel Dipartimento stesso attività formativa, anche di tipo seminariale, nell'ambito di un corso di studi, ovvero attività di ricerca;
- f) il personale dei Centri Interuniversitari, dei Centri Interdipartimentali, delle Unità di Ricerca, dei quali il Dipartimento fa parte.
2. Il Direttore, su proposta di un professore o ricercatore afferente, può autorizzare l'accesso al Dipartimento, per specifiche esigenze, alle sue strutture e ai suoi servizi a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1. La proposta deve espressamente indicare il periodo e la durata di svolgimento dell'attività, l'adempimento degli obblighi assicurativi previsti dalla normativa vigente e gli oneri a carico del Dipartimento.

Art. 6
(Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Art. 7
(Consiglio di Dipartimento: composizione)

1. La composizione del Consiglio di Dipartimento è determinata dallo Statuto, art. 27, comma 4, e dal Regolamento dei Dipartimenti, articoli 11, comma 1, e 12 comma 1, 2 e 3.
2. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore del Dipartimento ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio persone esterne al Dipartimento, senza che queste abbiano diritto di voto.

Art. 8
(Consiglio di Dipartimento: convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti almeno sette giorni prima della seduta.
2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 24 ore prima dell'orario della seduta.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto.
4. Nel caso di cui al comma 2, la convocazione può essere fatta con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell'avviso all'albo e inserimento dello stesso nel sito web del Dipartimento.
6. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore. Essi possono essere richiesti al Direttore da ogni membro del Dipartimento. Qualora la richiesta provenga da almeno un terzo dei componenti del Consiglio il Direttore deve provvedere all'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno ovvero differirlo alla seduta.



- successiva. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento trova applicazione l'art. 10, comma 4 e seguenti, del Regolamento dei Dipartimenti.
7. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti.
 8. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 7, non partecipino, per almeno quattro volte consecutive, alle sedute dell'organo. In tal caso, trova applicazione l'art. 47, comma 8, dello Statuto.
 9. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti.
 10. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni.
 11. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante su richiesta del Direttore, ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, entro le 2 sedute successive.
 12. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito web del Dipartimento secondo norme comuni deliberate dagli Organi di Governo di Ateneo.

Art. 9

(Costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di Commissioni)

1. L'attività del Consiglio di Dipartimento si avvale del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni, anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio.
2. Il Consiglio di Dipartimento può nominare Commissioni istruttorie temporanee, anche con la partecipazione, senza diritto di voto, di persone non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento delibera l'istituzione, la modifica e la soppressione di commissioni permanenti, la cui composizione è regolamentata dai successivi commi.
4. Ciascuna commissione permanente è composta da un minimo di tre componenti del Consiglio di Dipartimento ad un massimo di otto componenti, od ad un numero superiore adeguatamente motivato nella proposta della Giunta, un componente della Giunta che assume il ruolo di Presidente nella delibera di cui al comma . Ogni componente del Dipartimento può far parte di una sola Commissione permanente; tale norma si applica anche ai componenti della giunta. Alle Commissioni Permanenti possono partecipare su invito del Direttore del Dipartimento, senza diritto di voto, persone non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.
5. I componenti delle Commissioni permanenti durano in carica quattro anni accademici e comunque decadono all'atto del rinnovo della Giunta.
6. La partecipazione dei componenti del Consiglio di Dipartimento alle Commissioni Permanenti avviene per candidatura. Ciascun componente può candidarsi ad un massimo di tre commissioni indicando la priorità. La presentazione delle candidature è indetta dal Direttore del Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza.



7. La nomina dei componenti delle Commissioni Permanenti del Consiglio, compreso il componente della Giunta che la presiede, è proposta dalla Giunta del Dipartimento sulla base delle candidature pervenute per ciascuna commissione e deliberata dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 10

(Consiglio di Dipartimento: competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento, oltre alle attribuzioni ad esso demandate dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento dei Dipartimenti, delibera sulla entità delle quote da destinare al Bilancio del Dipartimento da applicare alle diverse tipologie di fondi di ricerca;
2. Il Consiglio può delegare alla Giunta competenze proprie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti. La delega può essere attribuita a tempo determinato e può prescrivere criteri direttivi per l'esercizio delle competenze delegate.

Art. 11

(Direttore del Dipartimento: attribuzione di compiti a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta)

1. Il Direttore di Dipartimento esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti, anche per un periodo determinato, a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, ed in particolare ai coordinatori delle sezioni, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Art. 12

(Vicedirettore)

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 7, dello Statuto e dell'art. 17 del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento, un Vicedirettore.
2. Il Direttore deve dare comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina e della eventuale revoca del Vicedirettore nella prima seduta utile.

Art. 13

(Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione)

1. La Giunta del Dipartimento è composta da:
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. da cinque Professori e da tre Ricercatori;



- c. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici, eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti del Consiglio;
 - d. due rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti, di cui uno eletto da e tra gli studenti, ed uno eletto da e tra i dottorandi e gli assegnisti membri del Consiglio di Dipartimento.
2. Il Vicedirettore partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto. In assenza del Direttore lo sostituisce, con diritto di voto.
3. Partecipa altresì alle sedute il Responsabile amministrativo, senza diritto di voto.
4. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza. Lo stesso Direttore provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali.
5. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ogni elettore può votare per un terzo dei nominativi da eleggere con arrotondamento all'unità superiore come rappresentanza della propria componente di cui all'art. 1 commi b, c e d rispettivamente:
 - a. per un massimo di tre nominativi, di cui due di professori e uno di ricercatori, per la rappresentanza di cui al comma 1, lett. b)
 - b. per un nominativo per la rappresentanza di cui al comma 1, lett. c)
 - c. per un nominativo per la rappresentanza di cui al comma 1, lett. d).
6. Per la rappresentanza di cui al comma 1, lett. b) sono eletti i cinque professori e i tre ricercatori che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tra i candidati che, all'interno di ogni rappresentanza, ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina in ruolo e in caso di pari anzianità di ruolo il più anziano di età, salvo che per la rappresentanza di cui al comma 1, lett. d) per la quale risulta eletto il più giovane.
7. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora la votazione risulti invalida, il Direttore del Dipartimento provvede ad una seconda indizione entro quattordici giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.
8. I componenti della Giunta durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

Art. 14

(Giunta di Dipartimento: funzionamento)

1. Il funzionamento della Giunta è regolato dall'art. 48 dello Statuto, l'art. 10, commi da 4 a 7, del Regolamento dei Dipartimenti, l'art. 8, commi da 1 a 5, 8, 9, 10 e 12, del presente regolamento.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore del Dipartimento.
3. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito web del Dipartimento.

Art. 15

(Giunta di Dipartimento: competenze)



1. La Giunta esercita le seguenti competenze:
 - a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
 - b) esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio;
 - c) delibera sulle materie delegate dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti e nell'art. 10, comma 2, del presente Regolamento.
2. La Giunta è inoltre competente in ordine:
 - a. a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal presente Regolamento;
 - b. alle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 16

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: composizione e modalità di designazione)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti, è composta da dodici componenti, di cui otto professori e quattro ricercatori, eletti dal Consiglio di Dipartimento, secondo quanto previsto dall'art. 47, commi 1, 2 e 3 dello Statuto.
2. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza. Lo stesso Direttore provvede alla costituzione del seggio elettorale.
3. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ogni elettore può votare per un terzo dei nominativi da eleggere con arrotondamento all'unità superiore per la rappresentanza di cui al comma 1, ovvero per un massimo di quattro nominativi, di cui tre di professori e uno di ricercatori,
4. Sono eletti gli otto professori e i quattro ricercatori che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tra i candidati che, all'interno di ogni rappresentanza, ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina in ruolo e in caso di pari anzianità di ruolo il più anziano di età.
5. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora la votazione risulti invalida, il Direttore del Dipartimento provvede ad una seconda indizione entro quattordici giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.
6. La Commissione può essere inoltre integrata da un numero massimo di dodici esperti di Università ed enti di ricerca, nazionali, internazionali o esteri, competenti ed attivi nei campi di ricerca riferibili ai settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente, nominati dal Consiglio del Dipartimento su proposta di almeno un terzo dei professori e ricercatori componenti la Commissione. Gli esperti nominati dal Consiglio e il Direttore del Dipartimento partecipano senza diritto di voto alla Commissione di indirizzo e autovalutazione.
7. I componenti della Commissione di indirizzo e autovalutazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

Art. 17



(Commissione di indirizzo e autovalutazione: Presidente)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento elegge nel suo seno un Presidente.
2. Per l'elezione del Presidente la Commissione è convocata dal Direttore del Dipartimento almeno venti giorni di anticipo.
3. Per l'elezione, nelle prime due votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti.
4. Le votazioni di cui al comma 3 sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 18

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: competenze)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, ha il compito di coadiuvare gli organi del Dipartimento nelle politiche dell'impiego delle risorse e nell'indirizzo dell'attività scientifica di ricerca, di trasferimento e di innovazione.
2. La Commissione elabora, in accordo con i principi e con gli indirizzi definiti dal Nucleo di valutazione il documento di indirizzo e programmazione triennale delle risorse, nonché di valutazione dei risultati, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che lo trasmette agli organi di governo di ateneo. Il documento ispira i criteri di valutazione della ricerca a metodologie riconosciute in ambito nazionale e internazionale, avendo anche riguardo agli indirizzi valutativi adottati dagli organi di governo dell'Ateneo per l'assegnazione delle risorse ai Dipartimenti.
3. Il documento di indirizzo e programmazione triennale delle risorse, redatto in italiano e in inglese, può contenere la definizione e la descrizione di specifici indicatori valutativi delle attività di ricerca, di trasferimento e di innovazione del Dipartimento, e proporre inoltre una opportuna ponderazione tra tali indicatori, nonché fra il loro complesso e quelli relativi alla didattica.
4. La Commissione predisporre, in collaborazione con il Direttore del Dipartimento, la relazione sulle attività del Dipartimento nell'anno precedente, che il Direttore propone al Consiglio all'inizio di ogni anno per l'approvazione e la successiva trasmissione al Rettore. A tale scopo, la Commissione redige un documento specifico sulle modalità di assegnazione dei fondi di ricerca e delle risorse deliberate dal Dipartimento e sull'efficacia delle politiche di reclutamento effettuate dal Dipartimento stesso nell'ultimo triennio, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
5. La Commissione, con cadenza almeno triennale ovvero su richiesta del Consiglio, presenta una relazione sulle Sezioni e sulle Unità di ricerca del Dipartimento.

Art. 19

(Articolazione del Dipartimento in Sezioni)



1. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, ai sensi dell'art. 26, comma 7, dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. Ogni sezione, nell'ambito dell'unitarietà del Dipartimento e delle sue finalità ed in stretto collegamento funzionale con le altre sezioni, garantisce l'autonomia di ricerca dei singoli docenti aderenti.
3. Le Sezioni non hanno autonomia gestionale e non dispongono di strutture e servizi dedicati.
4. Le Sezioni sono costituite in modo corrispondente ai Settori Concorsuali o ai Settori Scientifico-disciplinari, o ad una aggregazione di essi, per i quali il dipartimento è referente. Alle Sezioni afferiscono di regola almeno 10dieci professori e/o ricercatori, salvo giustificate e documentate esigenze.
5. L'afferenza di professori e ricercatori alle singole Sezioni è determinata dall'appartenenza al Settore Scientifico-disciplinare.
6. Ciascuna sezione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio e della Giunta per il tramite del suo Coordinatore. Ciascuna sezione elabora, approva e sottopone tramite il Coordinatore della Sezione al Consiglio di Dipartimento e alla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione una relazione sull'attività svolta dai professori e dai ricercatori afferenti e sul programma delle attività per il successivo anno accademico.
7. Ciascuna sezione esercita inoltre la funzione di valutazione dei profili scientifici dei candidati per contratti di insegnamento.
8. L'elenco delle Sezioni del Dipartimento di Architettura e dei docenti afferenti a ciascuna sezione è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, come modifica del presente regolamento e sottoposto all'approvazione degli organi di Ateneo.

Art. 20

(Coordinatore della Sezione)

1. Il Coordinatore della Sezione è eletto da e tra i Professori e ricercatori afferenti alla Sezione.
2. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. Qualora più di due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, trova applicazione quanto previsto al successivo comma 3.
3. Nella votazione di ballottaggio è eletto il candidato che riporta il numero più alto di voti. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto, qualora due candidati abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
4. Le votazioni di cui ai comma 2 e 3 sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
5. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza; il Direttore provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale.



6. Il Coordinatore dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta¹.
7. Il Coordinatore della Sezione promuove e coordina le attività della Sezione. A tale scopo può procedere a convocazioni periodiche dei professori e ricercatori afferenti alla Sezione. Al termine di ogni anno accademico il Coordinatore della Sezione sottopone al Consiglio di Dipartimento e alla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione una relazione sull'attività svolta e sul programma delle attività per il successivo anno accademico.
8. Il Direttore del Dipartimento può delegare al Coordinatore della Sezione l'esercizio di funzioni gestionali inerenti alla ordinaria amministrazione, indicando nel provvedimento stesso limiti e modalità, e dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

Art. 21

(Disattivazione delle Sezioni)

1. Le Sezioni possono essere disattivate con delibera del Consiglio di Dipartimento qualora vengano meno i requisiti previsti per la loro attivazione e, in particolare, quando i componenti permangano al di sotto del numero minimo di cui all'art. 19, comma 3 per più di dodici mesi.

Art. 22

(Unità di ricerca: delibera istitutiva)

1. L'istituzione delle Unità di ricerca di cui all'art. 20, comma 3, del Regolamento dei Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei professori e ricercatori interessati.
2. La delibera di costituzione deve contenere, in particolare:
 - a) la denominazione dell'Unità di ricerca, che può essere utilizzata nelle pubblicazioni scientifiche dei suoi componenti;
 - b) la nomina del coordinatore scientifico e, eventualmente di un coordinatore tecnico, scelto tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento;
 - c) l'indicazione del progetto scientifico;
 - d) le forme e l'entità del supporto amministrativo e logistico da destinare all'Unità di ricerca, tenendo conto delle esigenze illustrate nella proposta.
3. La delibera istitutiva deve prevedere che il coordinatore scientifico presenti ogni anno un programma di attività e una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente in lingua italiana ed inglese per la pubblicazione anche sulla pagina web del Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento approva, per quanto di sua competenza, la delibera istitutiva di Unità di ricerca tra due o più Dipartimenti, nel rispetto dei principi contenuti nei commi precedenti, e in particolare approva le forme e la entità di supporto amministrativo e logistico che intende destinare alla UdR interdipartimentali e le forme di pubblicazione del programma e della relazione annuale del coordinatore.

Art. 23



(Unità di ricerca: numerosità dei componenti)

1. Le Unità di ricerca sono composte da almeno cinque professori e ricercatori. Il Consiglio può consentire l'istituzione di Unità di ricerca della quale faccia parte un numero inferiore di componenti, purché esso sia tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi della ricerca.
2. Ciascun Professore o ricercatore del Dipartimento può aderire al massimo a quattro Unità di ricerca.
3. Ulteriori afferenze ad una Unità di ricerca, successive alla istituzione, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del coordinatore scientifico.

Art. 24

(Unità di ricerca: casi e modalità di disattivazione)

1. L'Unità di ricerca è disattivata con delibera del Consiglio di Dipartimento alla scadenza del progetto di ricerca nel caso che ne abbia determinato l'istituzione, ovvero nei casi di sopravvenuta impossibilità di proseguire o di portare a compimento l'attività di ricerca o nel caso di mancanza di una significativa produzione scientifica dell'Unità stessa.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il Consiglio di Dipartimento si avvale della relazione sull'attività delle Unità di ricerca, di cui all'art. 14, comma 7, del Regolamento dei Dipartimenti, tenendo altresì conto delle relazioni del coordinatore scientifico di cui all'art. 22, comma 3, del presente Regolamento, ove previste dalla delibera istitutiva.

Art. 25

(Responsabile Amministrativo)

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ai compiti di supporto degli organi dipartimentali, di attuazione delle deliberazioni da questi assunte, nonché alle attività gestionali e strumentali è preposto un Responsabile Amministrativo, secondo quanto disciplinato da apposito atto organizzativo del Direttore Generale di cui verrà data comunicazione al Consiglio da parte del Direttore di Dipartimento.

Art. 26

(Modifiche al presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio di Dipartimento adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno venti giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica ed in allegato la relativa documentazione.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato accademico con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso parimenti a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.



Art. 27

(Disposizioni transitorie)

1. In prima applicazione il Direttore indice le elezioni della Giunta e della Commissione di indirizzo e autovalutazione entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento; le elezioni si debbono svolgere nei sette giorni successivi.
2. In prima applicazione il Direttore indice le elezioni dei Coordinatori delle Sezioni entro quattordici giorni dalla delibera relativa; le elezioni si debbono svolgere nei quattordici giorni successivi.
3. In prima applicazione il Direttore avvia le procedure di costituzione delle Commissioni permanenti entro sette giorni dalla delibera relativa.

Art. 28

(Pubblicazione; entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'Ateneo.

Firenze, 30 gennaio 2013

f.to IL RETTORE
(Prof. Alberto Tesi)